

Sentenza n. _____/2025 pubbl. il 22/11/2025

RG n. _____/2024

Repert. n. 5199/2025 del 24/11/2025

Sentenza n. cronol. 2338/2025 del 22/11/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ dell'anno 2024 R.G., discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito Cartabia) all'udienza del 23.10.2025 e vertente

TRA

_____, (C.F. _____) e _____ (C.F. _____),
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Orsini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202 (cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione.

ATTORI - OPPONENTI

E

_____, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _____ a-
_____ e per essa, la mandataria con rappresentanza _____,

codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di _____,
in persona del Procuratore Dott.ssa _____ giusta procura conferitale con atto a rogito
Notaio _____.

_____, codice fiscale _____,
e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna al n. _____, in persona del legale
rappresentante p.t.,

entrambe rappresentate e difese dall'Avv. _____ in forza di procura alle liti in calce
(collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in _____ Via _____);

CONVENUTE - OPPOSTE

CON L'INTERVENTO DI



Sentenza n. /2025 pubbl. il 22/11/2025

RG n. 3/2024

Report n. 5199/2025 del 24/11/2025

Sentenza n. cronol. 2338/2025 del 22/11/2025

(C.F.), e per essa, quale procuratrice speciale (Special Servicer), la
Registro delle Imprese di , in persona del
Procuratore Speciale, dott. a ciò abilitato in forza di procura del 18.11.2021 a
rogito Notaio , rep. , racc. , rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente, dagli avvocati e i, giusta procura del 19 febbraio
2025, in calce all'atto di intervento (cfr. pec per comunicazioni);

INTERVENUTA ex art 111 c.p.c.

Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, comma 1 c.p.c.)

Conclusioni: *"Parte opposta preliminarmente, all'esito di interlocuzione anche con il GI alla precedente udienza e successivamente con la controparte, manifesta a verbale, anche per l'intervenuta la seguente proposta conciliativa: "esclusivamente in ottica conciliativa e senza alcun riconoscimento della fondatezza dell'opposizione avversaria, esprime la disponibilità delle due creditrici a rinunciare in termini processuali a mettere in esecuzione direttamente il titolo negoziale, rappresentato dal contratto di mutuo per cui è causa, con cessazione della materia del solo presente contendere, a spese compensate, e con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale; senza pregiudizio per l'azione frattanto pendente avanti al Tribunale di Roma, RG '2024"; parte opponente rappresenta che la proposta sarebbe stata accolta nel merito, ma non in relazione alla proposta compensazione delle spese di lite, si riporta, dunque, agli atti, nonché a quanto statuito dal Collegio in sede di reclamo in punto di conferma del provvedimento cautelare adottato; e precisa le conclusioni come da foglio di p.c. depositato in data 8 settembre 2025. Parte opposta non si oppone al foglio di pc, benché il GI rileva che detto deposito non è stato autorizzato. Parte opponente precisa di aver formulato dichiarazione di antistatarietà delle spese del presente giudizio nel suddetto foglio di p.c. e dunque, ribadite le conclusioni ivi formulate, insiste sulla vittoria delle spese di lite a favore del difensore, avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario. Parte opposta discute la causa e si riporta alle conclusioni come rassegnate da ultimo nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e richiama altresì un pronunciamento della S.C. n. 41505 del 2021 in punto di asserita consumazione del potere solo al momento dell'emissione della sentenza" (cfr. verbale di udienza 23.10.2025).*

FATTO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato a mezzo pec alle controparti in data 19.11.2024, i sig.ri e
hanno contestato il diritto dei creditori (e per essa, la) ed
(di seguito per brevità



Sentenza n. 2025 pubbl. il 22/11/2025

RG n. /2024

Repert. n. 5199/2025 del 24/11/2025

di agire esecutivamente nei loro confronti per la somma precettata (pari ad € 2.009.491,17 in favore della
Sentenza n. cronol. 2338/2025 del 22/11/2025
ed € 2.286.403,13 in favore della

) in forza del titolo stragiudiziale sotteso al precetto
opposto: *id est* mutuo per atto pubblico a rogito del Notaio , concesso in pool in data
31 marzo 2008 (Rep. 26794/7722) da un lato dalla allora (poi Banca
divenuta) cui sarebbe subentrata , quale cessionaria del
credito (con atto del 13.03.2024 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB)
e dall'altro lato dalle allora e , poi fuse in .

A sostegno della proposta opposizione, gli attori in epigrafe hanno eccepito:

1) preliminarmente la **litispendenza con il giudizio pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. n. 2024** quale giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del

credito in oggetto (già contestato nell'an , nel quantum ed in punto di legittimazione attiva, in sede di opposizione a D.I., cfr. *infra*);

2) la **violazione del principio di consumazione dell'azione/abuso del diritto e potenziale violazione del *ne bis in idem*** ("i creditori precettanti hanno già chiesto il pagamento delle somme derivanti dal medesimo atto di mutuo del 31.03.2008, titolo su cui si fonda il precetto opposto, attraverso il decreto ingiuntivo n.3526/2023 del 17/08/2023, R.G. n. 7462/2023, repertorio n. 2433/2023 del 18/08/2023, emesso dal Tribunale di Bologna con formula provvisoriamente esecutiva"; il suddetto D.I. è stato tempestivamente opposto dagli odierni opposenti avanti al Tribunale di Bologna, con atto di citazione del 6.11.2023-doc.6- con il quale è stata integralmente contestata la pretesa nell'an e nel quantum; il relativo giudizio, iscritto a ruolo al RG /2023, si è concluso con ordinanza del 20.05.2024 – doc. 9- di revoca del D.I. per incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale di Roma, avanti al quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto dagli odierni creditori opposti; "le precettanti, quindi, hanno effettuato una nuova richiesta di pagamento, sottacendo del tutto l'attuale pendenza di altro giudizio di merito volto ad accertare l'esistenza, o meno, del credito. Si ritiene, quindi, che l'attuale domanda di pagamento debba ritenersi inammissibile, in quanto le controparti quando hanno scelto di procurarsi un titolo giudiziale - di portata più ampia rispetto a quello stragiudiziale consistente nel mutuo - hanno effettuato una precisa scelta, che le avrebbe dovuto precludere la notifica del precetto su mutuo");

3) **inidoneità del titolo stragiudiziale sotteso al precetto opposto** (individuato nel contratto di mutuo fondiario in pool, *recte* nella fideiussione in seno al suddetto contratto) a costituire **titolo esecutivo** ("poiché prevede che le somme mutate vengano costituite in pegno irregolare fino all'avveramento di una serie di condizioni", cfr. pag. 7 e ss. atto di citazione);



4) insussistenza nell'an e nel quantum della pretesa creditoria come azionata, per i medesimi motivi già dedotti in sede di opposizione a D.I., attualmente al vaglio del Tribunale di Roma nella causa

RG n. 2024 (tra i quali, *ex multis*, nullità delle fideiussioni per difetto di causa in concreto nonché difetto di legittimazione *ad causam* in capo a , cfr. *funditus* pag. 13 e ss. atto di citazione).

Sulla base dei suesposti motivi, gli opposenti hanno concluso chiedendo:

- *“in via preliminare cautelare: sospendere, ex art. 615 I° co. c.p.c., INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa;*

- *in via pregiudiziale, in rito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del precetto per violazione del principio di consumazione dell'azione e potenziale bis in idem, nonché per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed abuso del diritto e conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE la litispendenza dell'odierno giudizio con quello pendente innanzi al Tribunale di Roma R.G. 2024, o in subordine la continenza, con declaratoria di competenza del Tribunale di Roma preventivamente adito.*

- *In subordine: ACCERTARE E DICHIARARE l'ineidoneità del mutuo a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto e/o comunque l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del predetto atto di mutuo, con ogni relativa conseguenza e in ogni caso con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;*

- *ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva in capo alla .*

- *ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla , e l'illegittimità dell'azione giudiziale da parte della . per mancata iscrizione nelle liste di cui all'art. 106 del TUB ;*

- *ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l'annullabilità e l'inefficacia delle fideiussioni per tutti i motivi dedotti nel presente atto con conseguente declaratoria di nullità/inefficacia della domanda di pagamento nei confronti dei Signori e con riserva di spiegare autonomo e separato giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.*

In via ulteriormente subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, nonché l'illegittima capitalizzazione composta non dichiarata, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del T.U.B., ricalcolando l'esatto dare-avere e condannando le controparti, effettuata ogni eventuale compensazione sulle rate scadute ricalcolate con i tassi sostitutivi, a pagare tutti i maggiori interessi ed oneri corrisposti ex art. 1284



III co. c.c. o ex art. 117 del T.U.B., nonché i maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione composta ex art. 1283 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima risoluzione del mutuo e l'illegittima revoca del beneficio del termine, poiché al momento della risoluzione e revoca del rapporto non sussisteva alcun debito della mutuataria ma un credito in ragione dei maggiori interessi corrisposti a titolo di indeterminatezza ed illegittima capitalizzazione composta, tenendo in ogni caso conto di quanto disposto dall'art. 40 TUB II° co. c.c. per valutare se sussistessero i presupposti per dichiarare la risoluzione e la revoca, nonché perché quando venne dichiarata la risoluzione del mutuo l'asserito debito non era esigibile;

ACCERTARE E DICHIARARE in esito al ricalcolo del corretto saldo dare-avere, non dovuto il capitale a scadere in un'unica soluzione e per l'effetto CONDANNARE le precettanti, a ripristinare il rapporto di mutuo, con un piano di ammortamento ricalcolato con i tassi legali ex art. 1284 c.c. o BOT ex art. 117 TUB, o con quelli ritenuti di giustizia, senza capitalizzazione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio"; spese di lite "da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario" (cfr. note di precisazione delle conclusioni richiamate a verbale dell'udienza del 23.10.2025).

Si sono costituite le parti opposte contestando in fatto ed in diritto le avverse domande e così concludendo:

- "respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, formulata da
e con l'atto di citazione, introduttivo della presente causa, in
opposizione ad atto di precetto, notificato alla ed alla
in data 19 novembre 2024.

- Disporre la riunione a sensi dell'art. 274 c.p.c. del giudizio di cui alla presente opposizione con quello di cui all'opposizione al medesimo atto di precetto separatamente promossa da
e avanti all'intestato Tribunale - R.G. n. 2024 - Giudice Dott. Antonio Costanzo, udienza 27 marzo 2025, dando all'uopo ogni più opportuno provvedimento previsto dal rito.

- Pronunciare se del caso **continenza** del giudizio di cui alla presente opposizione in relazione a quello promosso dalla , dalla l. e dalla -
avverso i e nonché la

., avanti al Tribunale di Roma - R.G. n. 2024 - Giudice D.ssa Stefania Garrisi, udienza 13 febbraio 2025, dando all'uopo ogni più opportuno provvedimento previsto dal rito, ed in particolare e se ritenuto dall'art. 39, 2° comma, seconda parte c.p.c..

Nel merito:



- Respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione ad atto di precetto promossa da e con l'atto di citazione notificato alla ed alla in data 19 novembre 2024, introduttivo della presente causa, nonché le domande conseguenti.

- Dichiarare tenuti e quindi condannare e al pagamento, in solido fra loro, per le causali già esposte in ricorso monitorio e richiamate nella comparsa di riassunzione e nella presente, in favore della , quale cessionaria del credito avente causa dalla , ed in favore della , delle somme intimate nell'opposto atto di precetto, oltre agli interessi convenzionali come pure ivi precisati ovvero delle diverse somme - maggiori o minori - che risulteranno di giustizia. Con vittoria di spese e compensi".

Si è costituita, in corso di causa, con atto di intervento ex art 111 c.p.c depositato in data 14.01.2025, in surroga di , facendo propria la difesa di quest'ultima, pur senza richiederne l'estromissione, quale asserita cessionaria del credito per la quota già in capo a quest'ultima (cfr. atto di intervento e documentazione allegata).

Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 21.02.2025, gli opposenti, a fronte del suddetto atto di intervento, hanno inoltre chiesto di: "**ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla e l'illegittimità dell'azione giudiziale da parte della** , per mancata iscrizione nelle liste di cui all'art. 106 del TUB".

All'udienza ex art. 615 c.p.c. e 183 c.p.c. del 03.04.2025 le parti hanno discusso l'incidente cautelare riportandosi ai rispettivi atti costitutivi ed il GI ha confermato la sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale sotteso al precetto opposto, già disposta *inaudita altera parte*.

Avverso la suddetta ordinanza è stato interposto reclamo dai creditori opposti, rigettato con ordinanza collegiale del 17.07.2025 (RG 5381/2025).

Indi, la causa, istruita documentalmente, dopo un rinvio anche al fine di tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 23.10.2025 è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. *ratione temporis* applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).

DIRITTO

1- In limine.

Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento



giurisdizionale che dichiarare l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale

dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere *in executivis* (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

Ciò posto, non merita accoglimento l'eccezione preliminare, sollevata da parte opponente, di litispendenza (o in subordine continenza), tra il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma (RG /2024), prosecuzione, nel merito, dell'opposizione a D.I. proposta avanti all'intestato Tribunale, dichiaratosi incompetente territorialmente (con conseguente revoca del D.I.) ed il presente giudizio di opposizione all'esecuzione (preventiva) avverso il precetto fondato sul (distinto) titolo stragiudiziale (fideiussione per atto pubblico rilasciata all'art. 10 del contratto di mutuo fondiario *in pool* sopra richiamato), per eterogeneità della causa petendi oltre che, in parte, del petitum, ferma la parziale e anomala interferenza/identità di taluni motivi di opposizione nel merito della pretesa creditoria (cfr. *infra*).

Neppure sussiste, per le medesime ragioni, pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a D.I. proseguito avanti al Tribunale di Roma ed il presente giudizio di opposizione a precetto, posto che i due giudizi (e limiti di cognizione demandati ai due Giudici) sono di norma nettamente distinti e non sovrapponibili, al punto che, *mutatis mutandis*, "il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività" del titolo giudiziale sia stata sospesa (in questo caso, revocato *tout court*) "non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui il titolo giudiziale si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi" (Cass. n. 15909 del 13/06/2008).

2- Nel merito dell'opposizione.

Nel merito, l'opposizione in esame merita accoglimento, assumendo rilievo assorbente la ritenuta fondatezza del motivo di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. che fa leva sulla eccepita consumazione del potere dei creditori opposti (e aventi causa) di azionare in *executivis* il titolo stragiudiziale sotteso al precetto opposto (*recte* fideiussione specifica rilasciata all'art. 10 del contratto di mutuo per atto pubblico a rogito del Notaio , concesso in pool in data 31 marzo 2008 Rep. /7722), nella pendenza del giudizio di opposizione a D.I. proseguito avanti



al Tribunale di Roma (RG /2024) avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria e titolo contrattuale (già contestato nell'*an*, nel *quantum*, oltre che in punto di legittimazione attiva degli odierni creditori opposti).

Se, infatti, è certamente vero che *"nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore"* (cfr. *amplius* Cass. ord. n. /2019¹, nonché, nel senso che "nulla vieti" la duplicazione dei titoli esecutivi, Cass. ordinanza n. 6526 del 16/03/2018), tuttavia, nel caso di specie, non si pone (tanto) un problema di duplicazione di titoli esecutivi (coesistenti), quanto piuttosto il problema della azionabilità *in executivis* del titolo esecutivo stragiudiziale, una volta che, chiesto ed ottenuto sulla base del suddetto titolo un D.I., per giunta provvisoriamente esecutivo, quest'ultimo titolo 'giudiziale' sia stato revocato in sede di opposizione a D.I. e risulti pendente il giudizio di merito della pretesa creditoria (contestata nell'*an* e nel *quantum*).

Non si rinvencono precedenti di legittimità in fattispecie analoga a quella in esame (non pienamente sovrapponibili al caso in esame sono, invero, i precedenti giurisprudenziali rinvenuti e richiamati anche da parte opponente).

Ciò chiarito, ritiene l'adito Tribunale che, nella peculiare fattispecie in esame, in linea con quanto (sostanzialmente) eccepito da parte opponente, la possibilità per i creditori opposti di azionare *in executivis* il titolo stragiudiziale (*recte* fideiussione per atto pubblico) sotteso al precetto opposto sia esclusa, nelle more della pendenza del giudizio di merito avanti al Tribunale di Roma, dalla scelta processuale di questi ultimi di porre previamente il suddetto titolo a fondamento di un D.I., sì da legare indissolubilmente la pretesa creditoria, sotto il versante contenutistico, ma anche sotto il versante esecutivo, alla sorte del D.I. frattanto emesso e/o della sentenza definitiva del relativo giudizio di merito.

Con la conseguenza che, revocato il suddetto D.I. (peraltro in accoglimento di una eccezione preliminare degli opposenti), nelle more del giudizio di accertamento della pretesa creditoria avanti al Tribunale di Roma è comunque inibita/preclusa l'idoneità-attitudine del titolo stragiudiziale a fungere da titolo esecutivo, autonomamente azionabile ex art. 474 co. 2 n. 3) c.p.c.

¹ Si è ammesso, tra l'altro, che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass. n. 23083 del 10/10/2013).



Né coglie nel segno l'obiezione secondo cui la revoca del D.I. consentirebbe la riesplorazione dell'attitudine esecutiva del titolo stragiudiziale, pur in pendenza del giudizio di merito (e contestazioni ivi sollevate) e sino all'emissione della sentenza in detto giudizio.

Invero, così opinando:

- da un lato, sarebbe vanificata l'utilità stessa dell'accertamento giudiziale del credito avanti al giudice naturale previamente adito, con anomala sovrapposizione dell'oggetto dei due giudizi di cognizione (di opposizione a D.I. e di opposizione all'esecuzione su titolo stragiudiziale), a rigore mai interferenti (per *petitum* e *causa petendi*) e conseguente conflitto (logico) di giudicati;
- dall'altro lato, ciò comporterebbe, come nella specie, un ingiustificato aggravio di iniziative processuali a carico dei debitori/opponenti al fine di contestare la medesima pretesa creditoria nelle diverse sedi processuali (di cognizione e, indipendentemente dall'esito del giudizio previamente promosso, in sede di esecuzione) intraprese dal creditore.

Con la conseguenza che, in un'ottica anche solidaristica (art. 2 Cost.) di giusto temperamento della posizione sostanziale e processuale delle parti ed in ossequio ai principi di divieto di abuso degli strumenti processuali (ed economia dei mezzi processuali) e giusto processo, una volta scelta la via dell'accertamento giudiziale della pretesa creditoria fondata su titolo negoziale (anche al fine di ottenere un rafforzamento del titolo esecutivo e prevenire futuri contenziosi in sede esecutiva) è preclusa, siccome contraria a buona fede e correttezza, la facoltà del creditore di azionare in executivis il titolo stragiudiziale, nelle more del suddetto giudizio ed indipendentemente dal suo esito, essendo, al contrario, consentito richiedere al giudice già previamente investito dell'accertamento della pretesa creditoria nel merito (ed in seno dunque al suddetto giudizio) l'emissione di ordinanza anticipatoria di condanna (in luogo della provvisoria esecutività del D.I. opposto, nella specie ormai venuto meno).

Corollario di quanto sopra è dunque l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. in esame per insussistenza, alla data di notifica del precetto opposto, del diritto dei creditori opposti di agire esecutivamente in forza del titolo stragiudiziale sotteso al precetto opposto e già *sub iudice* avanti al giudice competente previamente adito, con conseguente nullità derivata del precetto opposto.

3. Sulle spese di lite

Sussistono gravi ed eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio, avuto riguardo, da un lato, all'obiettiva novità delle questioni in diritto ritenute dirimenti ai fini del decidere nella peculiare fattispecie in esame unitamente alla condotta conciliativa manifestata dai creditori opposti (all'esito della fase sommaria), nonché, dall'altro lato, al rigetto dell'eccezione preliminare di litispendenza ed alla portata risolutiva dell'arresto di Cass.



Sentenza n. 2025 pubbl. il 22/11/2025

RG n. /2024

Repert. n. 5199/2025 del 24/11/2025

Sentenza n. cronol. 2338/2025 del 22/11/2025

S.U. 6 marzo 2025, n. 5968 in relazione all'ulteriore motivo di opposizione dedotto, in punto di carenza di titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., **ACCERTA e DICHIARA** l'insussistenza, alla data di notifica del precetto opposto, del diritto dei creditori opposti di agire esecutivamente in forza del titolo stragiudiziale sotteso al precetto opposto, con conseguente nullità derivata del precetto opposto;

2) **COMPENSA** integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bologna, in data 22/11/2025

IL Giudice Roberta Vaccaro

AVV. ALESSIO ORSINI

